


ORIGINALI D' ARCHIVIO

108887

*Il Ministro**dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.M. 24 giugno 1982 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire una centrale termoelettrica nel Comune di Brindisi;

VISTA la domanda in data 27 febbraio 1984, con la quale l'ENEL - Centro Progettazione e costruzione impianti termici e nucleari di Milano - ha chiesto la concessione di installare nell'ambito della suddetta centrale un deposito di oli minerali, della capacità di mc.129.513;

VISTO l'estratto di verbale n.16/2086 del 16 luglio 1987 della Commissione consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art.84 del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, dal quale risulta che il progettato deposito risponde alle esigenze di sicurezza, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni che la Società ha dichiarato di attuare con lettera del 19 aprile 1988;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero della Difesa, con la nota n.141/016810/4431/B.134, del 12 luglio 1984;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Regionale della Puglia con la deliberazione n.5229 del 30 maggio 1988;

VISTO l'art.46 del menzionato regolamento di esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303, che stabilisce che gli Enti e le Amministrazioni interessati debbono, entro il termine di un mese, far conoscere le determinazioni di propria competenza;

VISTA la ministeriale n.645613 del 30 marzo 1984, con la quale la Prefettura di Brindisi è stata invitata a far conoscere il parere del Comune in merito alla richiesta installazione;

VISTE le successive ministeriali n.642462, 641771 e 643561 rispettivamente del 13 settembre 1985, 13 maggio 1987 e 26 ottobre 1988 con le quali la stessa Prefettura è stata invitata a trasmettere con urgenza il richiesto parere;

TANTO la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera nella seduta del 22 marzo 1989;

D E C R E T O

Art.1 - È concesso all'ENTE di installare un deposito di oli minerali, sito nell'ambito della centrale termoelettrica di Brindisi, rispondente alla relazione tecnica ed ai piani illustrativi allegati al presente decreto, dal quale fanno parte integrante.

Il deposito sarà costituito da:

n.2 serb.net.f.t.da mc. 70.500	= mc. 111.070	per olio comb.le denso
n.2 serb.net.f.t.da mc. 0.006	= mc. 10.192	per gasolio
n.2 serb.net.f.t.da mc. 100	= mc. 100	per stoccaggio additivi combustibile
	e mc. 10	per oli lubrificanti in confezioni
Totale	mc. 131.362	

Nell'ambito del deposito verranno inoltre installati i seguenti serbatoi:

n.1 serbatoio da mc. 20	per olio dielettrico
n.1 serbatoio da mc. 143	per riserva olio turbina
n.1 serbatoio da mc. 1,3	per gasolio motopompa antincendio acqua di mare
n.1 serbatoio da mc. 2,7	per gasolio gruppi elettrogeni
n.1 serbatoio da mc. 0,55	per gasolio motopompa antincendio acqua dolce
n.1 serbatoio da mc. 0,2	per gasolio motopompa antincendio acqua di mare

Art.2 - All'Ente è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Art.3 - L'Ente, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, citata nelle premesse.

Art.4 - La presente concessione ha la durata di anni venti a decorrere dalla data del presente decreto, con facoltà di proroga da parte delle Amministrazioni concedenti.

Figliani

Ministero dell'Industria - Direzione Generale delle Attività Produttive - Ufficio per la Sicurezza e l'Inquinamento Ambientale

MINISTERO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - UFFICIO PER LA SICUREZZA E L'INQUINAMENTO AMBIENTALE



Art.5 - La presente concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo dell'Ente concessionario e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esecuzione del deposito e dall'esercizio dello stesso potessero comunque derivare a terzi.

Art.6 - L'Ente predetto, sotto pena di decadenza, è tenuto ad ultimare i lavori di costruzione del deposito, oggetto della presente concessione, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art.7 - L'Ente, ai sensi dell'art.41 del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, non potrà iniziare l'esercizio dei nuovi impianti prima del collaudo o della verifica definitiva degli stessi da parte di una apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui uno con funzioni di Presidente, dal Capo dell'U.T.C.I.F. del Ministero delle Finanze, o da un suo delegato e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo rappresentante.

La Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Ove necessario, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato potrà delegare l'effettuazione del collaudo o della verifica, di cui al primo comma del presente articolo, ad una Commissione locale costituita dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Capo dell'UTIF competente per territorio, o da loro rappresentanti.

Alle operazioni di collaudo presenzieranno rappresentanti dell'Ente concessionario, all'uopo designati.

In ogni caso, la richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dall'Ente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Art.8 - Qualora alla Commissione di collaudo risulti che l'Ente concessionario non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto e non abbia comunque osservato le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, l'esercizio definitivo dei nuovi impianti non potrà essere accordato e le autorizzazioni di cui al precedente art.1 potranno essere revocate.

Art.9 - L'esercizio del deposito, oggetto della presente con

Esposito

cessione, sarà esercitata dalla stessa concessionaria.

Art.10 - Sono vietati la subconcessione ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della presente concessione e dell'esercizio di essa, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

Art.11 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa.

Per tutti gli effetti della presente concessione, il predetto Ente ha domicilio in Milano - Via Cardano n.10.

Roma, 12 APR. 1991

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F.to DE LUCA

F.to BATTAGLIA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ
DI ENERGIA E DELLE ATTIVITÀ DI LINEA
DIREZIONE 4

La presente copia, compilata in data _____ 1991
è conforme all'originale.

Roma, 10-5-91

Pagano

F.to PAGANO

Ministero Ind. e Commercio - Segretariato - Segretaria - Segretario

MODULANO
ICA-60

N° 16231

27/02/1997



Mod. 80

(1)

*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELLE PONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

VISTO in decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

VISTO il D.M. 12 aprile 1991, n. 15230 con il quale alla Soc. ENEL è stato concesso di installare un deposito di oli minerali nell'ambito della centrale termoelettrica di Brindisi, della capacità di mc. 129.513;

VISTA la domanda in data 4 maggio 1989 con la quale l'ENEL ha chiesto di essere autorizzata ad installare un oleodotto del diametro di 16", lungo Km 12, da adibire al trasferimento di olio combustibile dal deposito della centrale termoelettrica di Brindisi Nord al deposito della centrale di Brindisi Sud;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero delle Finanze in data 3.8.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 3131 dell'8.6.1992;

VISTO il parere favorevole del Comune di Brindisi, trasmesso dalla Prefettura di Brindisi in data 8.10.1993;

LQ/mlc

COLLAUDATO

DA COLLAUDARE

VISTO il parere favorevole del Ministero dell'Interno in data 21.5.1992;

VISTA la successiva domanda in data 14.11.1990 con la quale l'ENEL ha chiesto di essere autorizzata a modificare la costituzione del deposito in argomento mediante l'installazione di n. 2 serbatoi da mc. 111.126 per olio combustibile, n. 2 serbatoi da mc. 22 e mc. 33 per olio esausto e n. 2 serbatoi da mc. 15,75 ciascuno per gasolio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero delle Finanze in data 11.3.1993, con nota n. 9203197;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 3130 dell'8.6.1992;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con nota n. 2081 del 16.9.1993 limitatamente ai due serbatoi da mc. 111.126 per olio combustibile;

CONSIDERATO acquisito il parere della Prefettura di Brindisi, ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 420/94;

D E C R E T A

ART. 1 - E' concesso all'ENEL di modificare la costituzione del deposito di oli minerali, sito nell'ambito della centrale termoelettrica di Brindisi Sud e di installare un oleodotto di collegamento del diametro di 16" e della lunghezza di Km 12 da dibire al trasferimento di olio combustibile dal deposito della centrale di Brindisi Nord al deposito della centrale di Brindisi Sud;

A modifiche effettuate il deposito sarà così costituito:

n. 2 serb.met.f.t. da mc.	55.535	= mc.	111.070	per olio comb.l. denso
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	9.096	= mc.	18.192	per gasolio
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	103	= mc.	206	per stoccaggio additivi
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	111.126	= mc.	222.252	per olio combustibile
		mc.	45	per oli lubrificanti in confezioni
Total.		mc.	351.765	

nell'ambito del deposito risultano inoltre installati i seguenti serbatoi:

n. 4 serbatoi da mc.	25	per olio dielettrico
n. 1 serbatoio da mc.	148	per riserva olio turbina
n. 1 serbatoio da mc.	1.3	per gasolio motopompa antincendio acqua di mare
n. 4 serbatoi da mc.	2.7	per gasolio gruppi elettrogeni
n. 1 serbatoio da mc.	0.65	per gasolio motopompe antincendio acqua dolce
n. 1 serbatoio da mc.	0.2	per gasolio-motopompe antincendio schiumogene
n. 1 serbatoio da mc.	57	per nafta scarico autobotti
n. 1 serbatoio da mc.	37	per gasolio scarico autobotti
n. 3 serbatoi da mc.	7	per raccolta acqua
n. 4 serbatoi da mc.	1.8	per recupero spurghi nafta
n. 4 serbatoi da mc.	1.1	per raccolta perdite zona bruciatori
n. 4 serbatoi da mc.	2.5	per additivi in cabina pompa
< n. 1 serbatoio da mc.	8	per olio recuperato (ITAR)

ART. 2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito e l'oleodotto.

ART. 3 - La Società per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, così come modificata dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, citata nelle premesse. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

ART. 4 - La Società sotto pena di decadenza, è tenuta ad ultimare i lavori oggetto della presente concessione nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART. 5 - Il termine della concessione per l'esercizio dell'impianto e del relativo oleodotto resta fissato al 12 aprile 2011.

ART. 6 - La Società, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 420/1994, non potrà iniziare l'esercizio definitivo dei nuovi serbatoi e dell'oleodotto prima del collaudo o della verifica definitiva degli stessi da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo di cui uno con funzioni di Presidente, della Direzione

Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Capo dell'U.T.F. del Ministero delle Finanze, o da un suo delegato, e da un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A giudizio della Direzione Generale delle Fonti di Energia del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'anzidetta Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo della stessa Amministrazione. Ove necessario, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato potrà delegare l'effettuazione del collaudo e della verifica, di cui al primo comma del presente articolo, ad una Commissione locale costituita dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Capo dell'U.T.F. competente per territorio, e da loro rappresentanti.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

ART. 7 - Qualora la Commissione di collaudo accerti che le opere autorizzate siano state realizzate in difformità al progetto approvato con il presente decreto può imporre un termine per l'adeguamento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l'esercizio definitivo del nuovo impianto non potrà essere accordato e la concessione di cui al precedente art. 1 potrà essere revocata.

ART. 8 - Il presente decreto non autorizza missioni atmosferiche convogliate, o comunque diverse da quelle autorizzate dal D.P.R. 25 luglio 1991.

ART. 9 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma, 27 FEB. 1997

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ettore Rozzoni)



PER COPIA CONFORME
Paolo Boyl



4 AGO. 1998

Roma,

19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.E.R.M.
Div. IX

ENEL

Dir. Prod. Termoelet. Sud

Via Appia 32

72100

BRINDISI

Prot. N. 218312 Allegati 14/4474/6

Risposta al Foglio N. 2

del

OGGETTO Società ENEL - Esercizio definitivo in seguito a modifica del deposito di oli minerali a servizio della CTE di Brindisi Sud.

E.P.R.E.Z. PR.G.D. TERM. SUD	
09036	17 VII 98
DIRETTORE ANGELO MASSA	
RESPONSABILI AZ CO	
IN	CARDAMONE
PC	SCLANNIMANICO
ES	VOLPE
INCARICATI	
AM	CAROTENUTO
EA	LEMMA
CF	MALATESTA
RESPONSABILI AZ CO	
BA	ES
BR	ME
RO	SEC
NOTE	

e.p.c.: al MINISTERO DELLE FINANZE

Dip. Dogane e I.I.

D.C.I.I.P.C. - Div. II

Via Mario Carucci 71

ROMA

ENEL S.p.A. PDT SUD/ES			
00143	VISTO		
AB	X	X	U.T.F.
CO	X	X	73100
ES			

di

LECCE

al COMANDO PROVINCIALE dei

VIGILI DEL FUOCO di

72100

BRINDISI

Con D.M.16231 del 27 febbraio 1997 codesta Società è stata autorizzata a modificare la costituzione del proprio deposito di oli minerali, sito nell'ambito della centrale termoelettrica di Brindisi, mediante l'installazione di n.2 serbatoi da mc. 111.126 per olio combustibile, nonchè ad installare un oleodotto di collegamento del diametro da 16" da adibire al trasferimento di olio combustibile dal deposito della centrale di Brindisi Nord al deposito della centrale di Brindisi Sud.

A seguito della domanda inoltrata da codesta Società, il deposito è stato verificato da un'apposita Commissione in data 13 e 14 luglio 1998, secondo quanto disposto dall'art.6 del suindicato decreto.

La predetta Commissione, sulla base degli accertamenti effettuati, ha ritenuto di poter concludere favorevolmente il collaudo del deposito in questione.

Pertanto con la presente si invia, alle Amministrazioni in indirizzo, il verbale del collaudo effettuato e si autorizza l'esercizio definitivo delle modifiche dell'impianto di cui al D.M.16231 del 27 febbraio 1997.

ENEL Spa	
CTE di BRINDISI SUD	
ARRIVATO R.	
31 AGO. 1998	
PROT.	CLASS.
3467	DF

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio De Monaco

RP

Si prega di allegare negli argomenti i verbali e di indicare nell'risposta
 il N. di Protocollo e la Direzione a cui si risponde

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE

ART.11 DPR 420 94

VERBALE DI COLLAUDO

13-14 luglio 1998

ENEL S.p.A.

Deposito di oli minerali della centrale Brindisi Sud
Oleodotto di collegamento Brindisi Nord – Brindisi Sud

I giorni 13 e 14 luglio 1998 si è riunita, presso la centrale termoelettrica di Brindisi Sud di cui è concessionaria l'ENEL S.p.A., la Commissione interministeriale incaricata di procedere al collaudo, ai sensi dell'art.11 del DPR 18 aprile 1994 n.420, degli interventi di ampliamento del deposito di oli minerali interno alla centrale e della realizzazione di un oleodotto di collegamento tra la centrale di Brindisi Nord e la centrale di Brindisi Sud, autorizzati con il Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.16231 del 27 febbraio 1997.

La Commissione di collaudo, nominata con il D.M. 16429 del 16 marzo 1998, è composta da:

Dott. Giuseppe Petrocca (Presidente)	Ministero Industria Commercio e Artigianato
Ing. Gilberto Dialuce	Ministero Industria Commercio e Artigianato
Dott.ssa Rosaria Romano	Ministero Industria Commercio e Artigianato
Ing. Walter De Santis	Ministero Finanze
Ing. Bruno Faggiani	Comando Prov. Vigili del Fuoco di Brindisi

Alle operazioni di collaudo hanno assistito, come rappresentanti della Società concessionaria, i sigg.: ing. Francesco Blasi, dr. Amedeo Scornaienchi, ing. Riccardo Orsi, p.i. Daniele Longega.

Il Ministero dell'industria, con D.M. del 24 giugno 1982, ha autorizzato l'ENEL a costruire una centrale termoelettrica di Brindisi Sud nel Comune di Brindisi, costituita da 4 sezioni termoelettriche da 660 MW ciascuna.

Con successivo D.M. n.15230 del 12 aprile 1991, l'ENEL è stata autorizzata a realizzare, nell'ambito della centrale in parola, un deposito di oli minerali della capacità di mc.129.513, destinato allo stoccaggio dell'olio combustibile e degli altri prodotti necessari all'alimentazione della centrale.

Con istanza in data 4 maggio 1989 l'ENEL ha chiesto di realizzare un impianto di trasferimento di olio combustibile dalla esistente centrale di Brindisi Nord per l'alimentazione della nuova centrale di Brindisi Sud, costituito da una stazione di pompaggio nella centrale di Brindisi Nord, da un oleodotto di collegamento e da una stazione di arrivo situata nella nuova centrale di Brindisi Sud.

Con successiva istanza del 14 novembre 1990 l'ENEL ha inoltre chiesto di essere autorizzata ad ampliare la capacità di stoccaggio della centrale, in conseguenza del progetto di adeguamento ambientale autorizzato con D.M. 18 maggio 1990, comprendente, tra l'altro, la trasformazione della centrale da carbone a policomcombustibile, mediante la costruzione dei seguenti serbatoi:

- n.2 serbatoi metallici per olio combustibile da mc 111.126 ciascuno, per un totale di 222.252 mc;
- n.2 serbatoi metallici per olio esausto da 22 mc e da 33 mc;
- n.2 serbatoi metallici per gasolio per autotrazione da 15,75 mc ciascuno.

Con D.M. n.16231 del 27 febbraio 1997, la Società concessionaria è stata autorizzata a costruire il sistema di trasporto dell'olio combustibile dalla centrale di Brindisi Nord a quella di Brindisi Sud, ed a modificare la costituzione del deposito di oli minerali esistente nella centrale di Brindisi Sud, aumentandone pertanto la capacità complessiva a mc.351.765.

In dettaglio, i nuovi impianti autorizzati comprendono:

14
g. Blasi
D. Longega

- la realizzazione di un oleodotto, del diametro di 16" e della lunghezza di circa km.12, da adibire al trasferimento di olio combustibile dal deposito della centrale di Brindisi Nord al deposito della centrale di Brindisi Sud. Le opere connesse all'oleodotto autorizzate comprendono:
 - la stazione di pompaggio, riscaldamento, regolazione, spiazzamento e travaso di olio combustibile, situata nell'area della centrale di Brindisi Nord;
 - la stazione di arrivo dell'oleodotto e preriscaldamento dell'olio fluido, situata nella centrale di Brindisi Sud;
 - n. 2 serbatoi da 4000 mc ciascuno di olio necessario al flussaggio dell'oleodotto, ubicati presso la stazione di pompaggio e quella di arrivo;
- l'installazione di due nuovi serbatoi, della capacità geometrica di mc.111.126 ciascuno, destinati ad olio combustibile.

Si fa notare che i due ulteriori serbatoi metallici per olio esausto da 22 mc e da 33 mc e i due serbatoi metallici per gasolio per autotrazione da 15,75 mc ciascuno, di cui alla domanda del 14 novembre 1990, non sono stati inclusi nell'elenco dei serbatoi di servizio annessi alla centrale di Brindisi Sud allegato al D.M. n.16231 del 27 febbraio 1997 in quanto per essi all'epoca dell'emanazione del decreto di autorizzazione non era ancora pervenuto il parere favorevole del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda il sistema di trasporto dell'olio combustibile dalla centrale di Brindisi Nord a quella di Brindisi Sud, il Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi, si è espresso favorevolmente con nota del 21 maggio 1992 in merito alla stazione di pompaggio e all'oleodotto, a condizione di osservare una serie di prescrizioni impiantistiche; il parere sulla stazione di arrivo veniva rinviato, risultando insufficiente la documentazione fornita per essa dall'ENEL.

Essendo tuttavia in corso il progetto dell'oleodotto, nella sua realizzazione non veniva tenuto adeguatamente conto di alcune di tali prescrizioni relative al grado di protezione delle attrezzature elettriche installate nella stazione di pompaggio, per cui l'ENEL, con l'intento di procedere successivamente all'adeguamento della stessa, chiedeva in data 29 settembre 1993 una deroga al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi, con la contestuale adozione di misure volte a limitare la temperatura di esercizio dell'oleodotto a 65 °C rispetto agli 80 °C previsti. Entro tale limite le caratteristiche del sistema di trasporto, così come realizzato, risultavano infatti soddisfacenti.

Il Ministero dell'interno con nota del 21 settembre 1994 esprimeva parere favorevole, tenuto conto dei sistemi di controllo della temperatura installati (dispositivi di allarme di alta temperatura e di blocco del sistema di riscaldamento installati sui serbatoi e, a valle dei riscaldatori, mezzi di supervisione e controllo della temperatura con registrazione continua ed allarme).

Con domanda del 14 aprile 1995 (all.1) l'ENEL chiedeva al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi il riesame del progetto delle stazioni di partenza e arrivo dell'oleodotto, per il funzionamento alle condizioni di normale temperatura di esercizio; tale parere veniva espresso favorevolmente con nota del 12 febbraio 1996 prot.3875/772/4837 (all.2). Con nota del 16 maggio 1996 l'ENEL ha pertanto comunicato al Ministero dell'industria, che ai fini del superamento della deroga sopra descritta, ottenuto tale parere favorevole, stava provvedendo a realizzare le opere di modifica necessarie.

Con lettera del 7 marzo 1997, l'ENEL ha comunicato, ai sensi del Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 luglio 1996 (punto 2 allegato B), che uno dei due nuovi serbatoi sarebbe stato destinato al contenimento di "orimulsion" piuttosto

1
 13
 13

che ad olio combustibile e che, per il trasporto di tale prodotto, sarebbe stato utilizzato l'oleodotto di collegamento tra il deposito di Brindisi Nord e quello di Brindisi Sud.

Sia il sistema di trasporto che i nuovi serbatoi della centrale di Brindisi Sud si trovano tuttora in esercizio provvisorio: in particolare, per quanto riguarda l'oleodotto, il Ministero dell'industria ha autorizzato l'esecuzione anticipata dei lavori (nota n. 691681 del 10 giugno 1992) nonché l'effettuazione di operazioni di prova e messa a punto (telex n.672118 del 16 settembre 1994); successivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, in attesa del presente collaudo, fino al 16 settembre 1998 (telex n.208343 del 17 aprile 1998).

Anche per i due serbatoi da mc.111.126, sono stati autorizzati l'inizio dei lavori (nota n.702871 del 16 febbraio 1994), l'effettuazione di prove e messa a punto (telex n.875599 del 21 gennaio 1997) e l'esercizio provvisorio fino al 21 luglio 1998 (telex n.200918 del 19 gennaio 1998).

La Commissione ha esaminato preliminarmente i documenti tecnici ed amministrativi relativi ai progetti delle nuove attrezzature ed ai procedimenti istruttori, a seguito dei quali il Ministero dell'industria ha autorizzato la Società alla realizzazione dei nuovi impianti.

Al riguardo, ha evidenziato, in particolare, le prescrizioni impartite dagli organi del Ministero dell'Interno e dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Brindisi, in ordine alla realizzazione ed alle condizioni di esercizio dell'oleodotto, e la successiva corrispondenza intercorsa con la società concessionaria, per la parziale modifica delle prescrizioni stesse.

La Commissione ha quindi effettuato un sopralluogo per la verifica delle attrezzature oggetto di collaudo, rilevando quanto segue.

Parco serbatoi

I due serbatoi cilindrici metallici da 111.126 mc. sono stati realizzati come da progetto, fuori terra, con un diametro di 86 m ed una altezza di 19.13 m: il fondo, di tipo conico, poggia su uno strato di conglomerato bituminoso e su un cordolo in c.a.. Le pareti sono in lamiera di acciaio, con spessori decrescenti verso l'alto da 38 a 10 mm.

La copertura è a tetto galleggiante, del tipo a doppio pontone, diviso a compartimenti stagni, con superficie inferiore piana e superiore con pendenza dal centro e dal bordo verso un punto intermedio dell'1%.

I due serbatoi sono collocati in un bacino di contenimento, con muri in c.a., diviso in due compartimenti con un muro divisorio tra essi di altezza inferiore a quello perimetrale; la capacità di contenimento dei singoli compartimenti risulta di 35.000 mc.

I serbatoi sono accessibili da passerelle, che collegano il muro di contenimento con le scale elicoidali che consentono di accedere al tetto praticabile.

Il bacino di contenimento è pavimentato in c.a. con una vasca di raccolta, cui sono convogliate le acque meteoriche provenienti dal bacino e dai tetti dei serbatoi.

Per la protezione dei serbatoi sono previsti 2 impianti antincendio, costituiti da un impianto a schiuma per l'erogazione della schiuma nella zona anulare di tenuta tra fasciame e tetto galleggiante, e da un impianto ad acqua per il raffreddamento della parete laterale del serbatoio; inoltre attorno al bacino sono installati idranti a colonna a circa 40 m l'uno dall'altro.

Nel corso del sopralluogo, la Commissione ha proceduto anche alla verifica dei seguenti serbatoi di servizio, non compresi nella costituzione del parco serbatoi riportata nel D.M.16231 del 27 febbraio 1997:

Centrale di Brindisi Sud

- n.2 serbatoi, da mc. 22 e mc.33, per olio esausto, già compresi nel progetto di ampliamento del deposito relativo ai due nuovi serbatoi da mc.111.126, e non autorizzati con il citato D.M.16231, per mancanza all'epoca del parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; tale parere attualmente risulta espresso favorevolmente con nota n.401/94//4837/A del 31 marzo 1995 (all.3).
- n.2 serbatoi metallici per gasolio per autotrazione da 15,75 mc ciascuno, anch'essi non autorizzati col D.M.16321 per gli stessi motivi sopra elencati; anche per essi risulta attualmente espresso favorevolmente il parere del Comando dei Vigili del Fuoco con la nota sopracitata;
- n.1 serbatoio da 8 mc per olio recuperato, non collaudato nel corso del sopralluogo della Commissione di collaudo in data 28 aprile 1992, in quanto all'epoca non ultimato;
- n.1 serbatoio da 5 mc per raccolta degli spurghi nafta.

Centrale di Brindisi Nord

- n.1 serbatoio da 5 mc per raccolta degli spurghi nafta;
- n. 1 serbatoio da 1200 l di gasolio a servizio del generatore elettrico

Oleodotto e sistema di trasporto

Il sistema è costituito dai seguenti elementi:

- stazione di travaso presso la centrale di Brindisi Nord, rappresentata da due pompe di travaso dell'olio combustibile con portata di 240 mc/h;
- stazione di pompaggio, riscaldamento, regolazione e spiazzamento, costituita dalle tubazioni di collegamento dai serbatoi, da due elettropompe centrifughe di spinta da 600 mc/h, più una elettropompa da 300 mc/h, per l'olio combustibile, 2 pompe a vite da 300 mc/h per l'orimulsion, un gruppo di misura, n.2 riscaldatori a vapore sulla mandata delle pompe, una stazione di regolazione, una trappola di lancio del pig, un sistema di spiazzamento del prodotto con olio fluido, dotato di un serbatoio di 4000 mc e una elettropompa di flusso da 300 mc/h, alimentata da un generatore elettrico con serbatoio di 1200 l di carburante;
- oleodotto, della dimensione di 16" e della lunghezza di 12 km circa. L'oleodotto è interrato, tranne il primo tratto all'interno della centrale di Brindisi Nord e l'attraversamento del Canale "Fiume grande", ed attraversa alcune strade provinciali e vicinali, due raccordi ferroviari e stradali, e due canali. Le caratteristiche delle tubazioni e degli attraversamenti e relativi sezionamenti sono corrispondenti alle norme vigenti, come da dichiarazione dell'ENEL allegata al progetto. Le tubazioni sono isolate termicamente con poliuretano espanso dello spessore di 50 mm. Il calo di temperatura lungo il percorso oscilla da 1-2 °C a 5 °C in funzione delle condizioni di esercizio;
- stazione di arrivo e preriscaldamento, nella centrale di Brindisi Sud, costituita dalla attrezzatura per il ricevimento del pig, da un gruppo di misura, dalle tubazioni di collegamento col caricamento dei serbatoi, da una pompa per l'invio di olio fluido per il preriscaldamento dell'oleodotto prima dell'avvio del sistema, un riscaldatore a vapore installato sulla mandata della pompa, e da un serbatoio da 4000 mc per lo stoccaggio dell'olio fluido.

I servizi per il sistema di trasporto sono derivati da quelli delle centrali. Gli impianti antincendio per la stazione di partenza ed arrivo, costituiti da impianti di rilevazione, impianti a schiuma a protezione dei serbatoi dell'olio fluido e dei macchinari di pompaggio, sono anch'essi derivati da quelli delle rispettive centrali.

All'atto del sopralluogo della Commissione gli impianti erano in condizioni di normale esercizio; in particolare era in corso il pompaggio tramite l'oleodotto dell'orimulsion in uno dei due serbatoi da 111.126 mc nella centrale di Brindisi Sud.

E' stato altresì visionato il verbale di prova idrostatica dell'oleodotto, effettuato con esito positivo in data 4-6 luglio 1993 dalla ditta TECHINT, portando l'oleodotto per 24 ore alla pressione di collaudo di 84 bar, pari a 1,5 volte la pressione di esercizio di 56 bar, nonché le misurazioni dello stato del sistema di protezione catodica dell'oleodotto, effettuate a intervalli semestrali.

Conclusioni

A seguito delle verifiche effettuate, la Commissione considera favorevolmente concluso l'accertamento delle opere di cui sopra e le collauda ai sensi dell'art.11 del DPR 420/94. Viene, inoltre, prescritto all'ENEL di presentare entro il termine di 30 giorni al Ministero dell'industria - D.G. Energia e risorse minerarie - Divisione IX la domanda di regolarizzazione amministrativa per i serbatoi di servizio installati e non compresi nel D.M.n.16231.

Una copia del presente verbale, firmata in originale, viene rilasciata al rappresentante della Società; l'originale verrà trasmesso dal Presidente entro 10 giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Letto, approvato e sottoscritto

Brindisi, 14 luglio 1998

La Commissione:

Dott. Giuseppe Petrocca, Presidente

Ing. Gilberto Dialuce

Dott.ssa Rosaria Romano

Ing. Walter De Santis

Ing. Bruno Faggiani

Per l'Enel SpA:

Ing. Francesco Blasi

Elenco allegati:

- 1) domanda ENEL del 14 aprile 1995 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
- 2) parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del 12 febbraio 1996
- 3) parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del 31 marzo 1995
- 4) planimetria generale della centrale di Brindisi Sud - ubicazione serbatoi oli minerali - Dis. BS7/3361/Rev.02
- 5) planimetria generale della centrale di Brindisi Nord - stazione di partenza oleodotto - Dis. BR7/0400/Rev.00
- 6) planimetria generale della centrale di Brindisi Sud- asse attrezzato policombustibile - Dis. BS7/5321/Rev.03



Roma, 20 AGO. 1998

19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

D.G.E.R.M.
Div. IX

Al. ENEL

Dir. Prod. Termoel. Sud
Via Appia 32

72100 BRINDISI

Prot. N.° 219236 Allegati 14\4474\6-8

Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO Società ENEL - Regularizzazione amministrativa del deposito di oli minerali a servizio della CTE di Brindisi Sud.

DIREZ. PROD. TERM. SUD			
09400		31 VIII 98	
DIRETTORE ANGIOLA MASSA			
RESPONSABILI			AZ CO
IN	CARBARIANE		
PU	SCIANNIMANICO		
SS	VOLPE		
INCARICATI			
AM	CAROTTENUTO		
AA	LEMMA		
PS	MALATESTA		
CENTRALI	AZ	CO	AZ CO
BA			BS
BE			ME
RO			SEG
NOTE			

e.p.c.: al **MINISTERO DELLE FINANZE**

Dip. Dogane e I.I.
D.C.I.I.P.C. - Div. II
Via Mario Carucci 71
00143 **ROMA**

all'U.T.F. di
73100 **LECCE**

al **COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI DEL FUOCO** di
72100 **BRINDISI**

Si fa riferimento alla domanda di regularizzazione amministrativa presentata dalla Società in oggetto in data 23 luglio 1998.

In seguito al collaudo effettuato nei giorni 14 e 15 luglio 1998 presso il deposito di oli minerali annesso alla centrale termoelettrica di Brindisi Sud, la Commissione incaricata di verificare la collaudabilità delle opere comprese nel D.M. 16231 del 27 febbraio 1997, ha proceduto anche al collaudo dei seguenti serbatoi di servizio non compresi nella costituzione del parco serbatoi riportata nel summenzionato decreto:

- n.2 serbatoi da mc.22 e mc.33 per olio esausto
- n.2 serbatoi da mc.15,75 cadauno per gasolio per autotrazione
- n.1 serbatoio da mc.8 per olio recuperato.

Poichè l'installazione dei detti serbatoi rientra nell'ambito delle Opere Minori, ai sensi del D.M. 16109 del 26 luglio 1996, all.B, punto 8, la cui realizzazione peraltro è soggetta a comunicazione, si prende atto della richiesta presentata dalla Società in questione, di cui si terrà debito conto nella stesura di un eventuale prossimo decreto.

ENEL Spa	
CTE di BRINDISI SUD	
D.G.E.R.M.	
07 SET. 1998	
PROT.	CLASS.
3545	OF

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Carlo P...

RP

La presente è per ogni lettera e per ogni altro documento e in particolare nella risposta
 al N.° del Protocollo e la Divisione

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S



Roma, 13 Feb. 2001 20

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.ERM.
Uff.C4

ENEL Produzione S.p.A.

Loc. Cerano

72020 Tuturano (BR)

Prot. N. 205018 Allegati 14\4474\13

Risposta al Foglio N.
del

OGGETTO Soc. ENEL Produzione S.p.A. Deposito di oli minerali a fine delle
CTE di Bridisi Sud - Opere Minori.

ENEL PRODUZIONE S.p.A.	
UBI BRINDISI	
N. 1053	02
DIS - SANFILIPPO	
INCAMPO	
<input checked="" type="checkbox"/> CAPO IAF BS	
<input type="checkbox"/> CAPO IAF BA	
<input type="checkbox"/> CAPO IAF LAI CAMP	
<input checked="" type="checkbox"/> FINE AMB. SEMPLICITÀ	
<input type="checkbox"/> ADD. APPORTI	
<input type="checkbox"/> SUPP. VEICOLI	
<input type="checkbox"/> CONTROLLED	
<input type="checkbox"/> COMANDO SERV. PENS.	
<input type="checkbox"/> AREA SUD	
<input type="checkbox"/> PERSONALE/SERVIZI	
03 APR. 2001	VISIBILI

e. p.c.: - MINISTERO DELLE FINANZE

Dip. Dog. e I.I. - D.C.I.I.P.C.
Div. II
Via Mario Carucci 71
00143 ROMA

- Direzione Compartimentale
delle Dogane e I.I.
70100 BARI

- UTF di
73100 LECCE

- Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di
72100 BRINDISI

Con domanda in data 29 gennaio 2001 la Società ENEL Produzione S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad installare n.1 serbatoio metallico fuori terra per gasolio da mc. 1.950 (BM 00), nonché a dismettere n.2 serbatoi da mc. 9.096, sempre per gasolio, e n.1 serbatoio da mc. 15,75 per gasolio autotrazione.

Al riguardo, visto il D.P.R. 420 del 18 aprile 1994 ed in particolare il D.M. 16109 del 26 luglio 1996, che individua le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata negli impianti di deposito e di lavorazione di oli minerali, si autorizza la realizzazione delle opere richieste, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 26 luglio 1996, allegato A, punti 2 e 12.

Pertanto, ad installazione e dismissione effettuata, il deposito in parola sarà così costituito:

n.2 serb. f.t. da mc. 55.535	= mc. 111.070	per olio comb.le
n.2 serb. f.t. da mc. 103	= mc. 206	per stoccaggio additivi
n.2 serb. f.t. da mc. 111.126	= mc. 222.252	per olio comb.le
n.1 serb. da mc. 1.950	= mc. 1.950	gasolio
n.4 serb. da mc. 28	= mc. 112	per olio dielettrico
n.1 serb. da mc. 148	= mc. 148	per riserva olio turbina

Si prega trattare per ogni lettera nei soli argomenti e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione a cui si risponde.


RA

n.1 serb.	da mc.	1,3 = mc.	1,3 gasolio motopompa antinc.
n.4 serb.	da mc.	2,7 = mc.	10,8 gasolio gruppi elettrogen
n.1 serb.	da mc.	0,65 = mc.	0,65 gasolio motopompe antir c.
n.1 serb.	da mc.	0,2 = mc.	0,2 gasolio motopompe antinc.
n.1 serb.	da mc.	57 = mc.	57 nafta scarico autobotti
n.1 serb.	da mc.	39 = mc.	39 gasolio scarico autobotti
n.3 serb.	da mc.	7 = mc.	21 raccolta acque
n.4 serb.	da mc.	1,8 = mc.	7,2 recupero spurghi nafta
n.4 serb.	da mc.	1,1 = mc.	4,4 raccolta perdite zona bruciatori
n.4 serb.	da mc.	2,5 = mc.	10 additivi in cabina pompe
n.1 serb.	da mc.	8 = mc.	8 olio recuperato
n.1 serb.	da mc.	22 = mc.	22 olio esausto
n.1 serb.	da mc.	33 = mc.	33 olio esausto
n.1 serb.	da mc.	15,75 = mc.	15,75 gasolio autotrazione
n.1 serb.	da mc.	5 = mc.	5 raccolti spurghi nafta
		<u>mc.</u>	<u>45 oli lubrificanti in confezioni</u>
TOTALE		mc.	336.118,30

Codesta Società non potrà iniziare l'esercizio del nuovo serbatoio prima del collaudo dello stesso, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 19 aprile 1994, n.420, da parte di un'apposita Commissione.

Il Ministero delle Finanze e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai quali la presente è inviata per conoscenza, ove nulla abbiano in contrario, sono invitati ad impartire le opportune disposizioni per l'attuazione delle verifiche e dei controlli di rispettiva competenza, dandone corposa comunicazione allo scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE





Ministero
delle Attività Produttive

D.G.E.R.M.
Uff. C4

Prot. N.° _____ Allegati _____
Risposta al Foglio N.° 14\4474/16
del _____

07/06/2005 - 0009851



la Regione Puglia
Ass. Attività Industriale
Commercio Artigianato
Sez. Commercio - Uff. 1°
C.so Sonnino 177
70126 BARI

OGGETTO Società ENEL Produzione S.p.A. - Trasmissione verbale di collaudo relativo alla installazione di n.1 serbatoio all'interno del deposito di oli minerali sito nella CTE di Brindisi Sud - Legge 23 agosto 2004, n. 239.

e.p.c.: all' Agenzia delle Dogane
Area Ver. e Controlli Trib.
Dog. Accise - Lab. Chimici
Uff. Metod. contr. Deposito
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

alla Direzione Regionale
delle Dogane e I.I.
70100 BARI

all' Agenzia delle Dogane
U.T.F. di
73100 LECCE

al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di
72100 BRINDISI

alla ENEL Produzione S.p.A.
Loc. Cerano
72020 Tuturano (BR)

ENEL PRODUZIONE S.p.A.	
UBT BRINDISI	
N. 1572	RIF.
CAPO AREA CARB/ORI	
DIR. - PISTILLO	
VIC. - INCAMPO	
A C	CAPO IMP BS
A C	CAPO IMP BA
A C	CAPO IMP IAR-CAMP
A C	ESE AMB. SICUREZZA
A C	ACQ APPALTI
A C	SUPP TECNICO
A C	CONTROLLER
A C	PERSONALE/SERVIZ
A C	CSMM
A C	CSESE
A C	CSMCO
COORD DESOX	
DATA	VISIO
22 GIU. 2005	

*PIVOLI
LIVIGNI
spec. - uf*

Si fa riferimento alla legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Al riguardo si comunica che con ministeriale n.205018 del 19 febbraio 2001, codesta Società è stata autorizzata, tra l'altro, ad installare n.1 serbatoio metallico per gasolio da mc. 1.950, all'interno del deposito in oggetto.

Si prega di allegare per ogni lettera agli esiti degli esperimenti e di indicarne nella risposta il n. del Protocollo della Divisione a cui si riferisce.

A seguito della domanda inoltrata da codesta Società il 28 novembre 2001, il serbatoio in parola è stata verificato da un'apposita Commissione, secondo quanto disposto dalla suindicata ministeriale, in data 18 marzo 2005.

Pertanto si trasmette una copia del relativo verbale di collaudo, nonché copia conforme dello stesso alle Amministrazioni che leggono per conoscenza, con il quale la suddetta Commissione ha ritenuto che l'opera sia stata realizzata in conformità al progetto di massima autorizzato con la sopracitata ministeriale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



del

Dir.

Ministero delle Attività Produttive seguito nota n.

**VERBALE DI COLLAUDO RELATIVO ALLA VERIFICA EFFETTUATA PRESSO IL
DEPOSITO DI OLI MINERALI DELLA SOCIETA' ENEL PRODUZIONE S.P.A. SITO
ALL'INTERNO DELLA CTE DI BRINDISI SUD**

Il giorno 18 marzo 2005 si è riunita, presso il deposito di oli minerali sito all'interno della CTE di Brindisi Sud della Società ENEL Produzione S.p.A., la Commissione nominata dal Ministero delle Attività Produttive, con il D.M. 17299 del 20 gennaio 2005 per effettuare, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 420/94, il collaudo di n.1 serbatoio da mc. 1.950 per gasolio, di cui alla ministeriale n. 205018 del 19 febbraio 2001.


La Commissione è così costituita:

Ing. Arnaldo VIOTO	Min. Attività Produttive	Presidente
Dott.ssa Paola RENI	Min. Attività Produttive	Membro
Ing. Sergio VANNOZZI	Agenzia delle Dogane	Membro
Ing. Francesco MARRAZZO	Ministero dell'Interno	Membro

Alle operazioni di verifica hanno partecipato, come rappresentanti della Società concessionaria il Dott. Mario Pipoli e Ing. Diego Baio, in qualità di funzionari delegati dalla ditta:

Come primo adempimento la Commissione ha preso visione dei seguenti atti amministrativi:

- domanda in data 29 gennaio 2001, con cui la Società ha chiesto al Ministero delle Attività Produttive di essere autorizzata, tra l'altro, ad installare n.1 serbatoio metallico fuori terra per gasolio da mc. 1.950 (BM 001);



- ministeriale n. 205018 del 19 febbraio 2001, con cui il M.A.P. ha autorizzato la Società ad effettuare la realizzazione dell'opera in questione, ai sensi dell'art.3 del D.M. 16109 del 26 luglio 1996 N Opere Minori N all. A punto 2;
- domanda in data 28 novembre 2001 con cui la Società ha chiesto l'effettuazione della verifica relativa alla modifica in argomento;
- varie note, di cui l'ultima n°260127 del 27 settembre 2004, con cui la Società è stata autorizzata ad a prorogare l'esercizio provvisorio dell'opera, in attesa del relativo collaudo, fino al 27 marzo 2005.
- le tabelle di taratura del serbatoio di cui al verbale di verifica redatto, in contraddittorio con la società, dall'Ufficio tecnico di finanza di Brindisi in data 22/01/02;

Altresì la Commissione rileva che l'attività in oggetto è sottoposta al rilascio del c.p.i. ai sensi della legge 966/65 e del DM 16/02/82

Esaminato quanto sopra, la Commissione ha eseguito un sopralluogo all'impianto oggetto della verifica, accertando quanto segue.

DESCRIZIONE DEL SERBATOIO

Per sopravvenute esigenze nell'esercizio delle unità termoelettriche la Società ENEL Produzione ha ritenuto di dover effettuare una riduzione di capacità del proprio deposito di oli minerali all'interno della CTE di Brindisi Sud.

Per conseguire tale finalità si è proceduto alla realizzazione di n.1 nuovo serbatoio della capacità geometrica di mc. 1950 (BM 001), destinato allo stoccaggio di gasolio, nonché alla dismissione di n.2 serbatoi da mc. 9.096 cadauno, sempre per gasolio, e di n.1 serbatoio da mc. 15,75 destinato al gasolio per autotrazione.

Il nuovo serbatoio è del tipo metallico in lamiera di acciaio al carbonio, fuori terra, con tetto rigido ed ha le seguenti caratteristiche:

- capacità geometrica mc 1.950
- capacità di stoccaggio mc 1.744

- diametro interno	m 15,25
- altezza f.t. complessiva	m 11,54
- spessore medio:	mm 7
alla base	mm 8
sommità	mm 6

Il serbatoio è dotato delle seguenti apparecchiature:

a) sul mantello

- n.2 tubazioni troppo pieno da 12" poste in posizione contrapposte;
- n.1 tubo brandeggiabile da 10" per l'aspirazione;
- n.1 portina d'ispezione, passo d'uomo da 24"

b) sul tetto

- n.1 boccaporto da 24"
- n.2 sfiati da 8" con rete tagliafiamma
- n.3 boccaporti da 8" con coperchio del tipo antiscintilla per la misurazione del livello
- n.2 valvole di respirazione da 6" munite di rete tagliafiamma
- n.1 attacco con indicatore di livello

Il tetto del serbatoio è dotato di un passeggiatoio posto all'esterno del mantello, largo cm.70 e protetto su entrambi i lati. L'accesso al passeggiatoio avviene tramite scala elicoidale a gradini.

Il serbatoio è stato posto a terra elettricamente con conduttori di rame e collegato all'impianto di terra generale della centrale.

Esso è stato posto in un bacino di contenimento stagno in calcestruzzo armato in grado di contenere più di 1/3 del volume del serbatoio stesso. E' stato installato in posizione adiacente ai due serbatoi da mc. 9.096 (BM 001 A e B) destinati al ciclo delle acque di centrale.

La posizione del nuovo serbatoio ha comportato l'adattamento, del solo percorso, delle tubazioni esistenti dei circuiti di aspirazione e caricamento.

Il sistema antincendio è costituito da un impianto toroidale ad acqua che serve a raffreddare il mantello del serbatoio; esso ha le seguenti caratteristiche:

- 2 litri/minuto/mq = portata specifica dell'acqua
- 2000 litri/minuto = portata complessiva degli ugelli
- 1 N3 Kg/mq = pressione di lavoro degli ugelli.

Lungo l'altezza del serbatoio esiste un sistema di controllo della temperatura con l'apposizione di due sonde termometriche messe nella parte bassa e nella parte alta del serbatoio.

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA

La Commissione ha acquisito copia:

- dell'ultima verifica dell'impianto di terra eseguito dalla società in data 30.06.2004, nonché del modello O, istituita in data 5/7/90;
- del certificato prevenzione incendi in vigore comprensivo del serbatoio in oggetto, del 16/01/2003 protocollo 16584/2375/14108, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi;

CONCLUSIONI

La Commissione, sulla base degli accertamenti effettuati, ritiene di poter considerare favorevolmente conclusa la verifica delle opere di cui sopra e pertanto collauda il serbatoio in questione, fermo restando gli obblighi derivanti dall'osservanza della vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale, ritenendo altresì che ricorrano le condizioni per l'esercizio definitivo.

Del presente verbale fanno parte integrante i documenti di seguito elencati:

- All.1 planimetria generale del deposito, con evidenziato il serbatoio oggetto del collaudo;
- All. 2 disegno costruttivo serbatoio, STE - BS711DMMIMM0001;
- All. 3 schema impianto raffreddamento;
- All. 4 - 5 copia ultima verifica impianto di terra del 30/06/04 e modello "O" del 5/7/90;
- All. 6 certificato prevenzione incendi 16/01/2003;
- All. 7 relazione tecnica del serbatoio.


Copia originale del presente verbale viene consegnata alla Società concessionaria per gli usi consentiti.

La Commissione provvederà, entro trenta giorni, ad inviare le copie del presente verbale al Ministero delle Attività Produttive.


Letto, approvato e sottoscritto:

La Commissione:

I rappresentanti della Società




(Ing. Arnaldo VIOTO)




(dott. Mario Pipoli)




(D.ssa Paola RENI)



(ing. Diego Baio)



(Ing. Sergio VANNOZZI)



(Ing. Francesco MARRAZZO)